



Prot.: 849/19/fncf/fta

Roma 12 giugno 2019

Trasmissione tramite pec

A tutti  
gli Ordini dei Chimici e dei Fisici  
Loro Sedi

**Oggetto: chiarimenti in materia di obbligo di iscrizione all'Albo dei Chimici e dei Fisici**

Si riportano di seguito chiarimenti sulle principali questioni relative all'interpretazione del Decreto del Ministro della Salute 23.3.2019 (di seguito "DM") in relazione all'oggetto, a seguito di espresso parere reso dalla competente Direzione Generale di tale Dicastero, con prot.n. 28461-P-30/05/2019.

**Quesito n.1:**

• L'art. 6 del D.M. 23 marzo 2018 contiene, ai commi 4 e 5, una disparità di trattamento per l'iscrizione all'Albo nel periodo transitorio tra dirigenti o dipendenti rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanitario e quelli rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti, in quanto, per i primi, prevede che l'iscrizione in via transitoria possa avvenire qualora svolgano o abbiano svolto per almeno 5 anni la propria attività e per i secondi solo qualora svolgano tale attività da almeno 5 anni dalla data di entrata in vigore del D.M. Si chiede, quindi, al Dicastero deputato di esprimere un parere interpretativo e/o di emettere altro atto di competenza per l'applicazione uniforme di tali disposizioni da parte degli Ordini territoriali nell'iscrizione dei richiedenti durante il periodo transitorio.

**Risposta al quesito n.1:**

• Per ciò che concerne il primo quesito, ossia se l'art. 6 del citato DM contenga ai commi 4 e 5 la disparità di trattamento prospettata da codesta Federazione, si ritiene che detta disparità non sussista, in quanto non si reputa che si debba attribuire un differente significato alla locuzione "*per almeno 5 anni*", rispetto alla locuzione "*da almeno 5 anni*". Appare evidente infatti che l'attività lavorativa cui si riferiscono sia il comma 4, sia il comma 5, del citato articolo debba essere stata svolta in entrambi i casi non dalla data di entrata in vigore del DM, ma antecedentemente ad essa.

### **Quesito n.2-3:**

- L'art. 6 del D.M. 23 marzo 2018 esclude, al comma 5, la possibilità di iscrizione all'Albo dei liberi professionisti e/o dei lavoratori autonomi che posseggono i medesimi requisiti di laurea ed anzianità lavorativa dei soggetti ivi indicati (dirigenti, docenti, ricercatori, dipendenti) durante il periodo transitorio.

Si chiede, quindi, al Dicastero deputato di valutare ogni azione di competenza affinché i liberi professionisti e/o lavoratori autonomi che abbiano i medesimi requisiti di laurea ed anzianità lavorativa dei soggetti indicati al comma 5 dell'art. 6 del D.M. 23 marzo 2018 possano iscriversi alle condizioni vigenti per il periodo transitorio, tenendo conto della mancata indizione dell'esame di Stato per i Fisici e dettando eventuali ulteriori condizioni che il Ministero riterrà opportune per tali iscrizioni.

- L'art. 6 del D.M. 23 marzo 2018 non prevede espressamente, ai commi 4 e 5, la possibilità di iscrizione all'Albo dei lavoratori parasubordinati che posseggono i medesimi requisiti di laurea ed anzianità lavorativa dei soggetti ivi indicati (dirigenti, docenti, ricercatori, dipendenti) nel periodo transitorio.

Si chiede, quindi, al Dicastero deputato di confermare, con un parere interpretativo e/o altro atto di competenza, che i lavoratori parasubordinati aventi i requisiti di laurea ed anzianità lavorativa di cui ai commi 4 e 5 del D.M. 23 marzo 2018 possano essere iscritti all'Albo alle condizioni vigenti per il periodo transitorio.

### **Risposta ai quesiti n.2-3:**

• Circa il secondo e terzo quesito, relativi sempre all'art. 6, commi 4 e 5 del DM, ed in particolare alla possibilità che i liberi professionisti e/o lavoratori autonomi e parasubordinati *“possano essere iscritti all'Albo alle condizioni vigenti per il periodo transitorio”*, si osserva che al riguardo occorrerebbe apportare delle specifiche modifiche al DM. Tuttavia, giova sottolineare che, trattandosi di disposizioni transitorie ed essendo al momento in corso la revisione del DPR n. 328/2001, a parere della scrivente sarebbe opportuno attendere detta revisione. In caso contrario, una eventuale riforma del citato DM 23 marzo 2018 apportata in questa fase rischierebbe in ogni caso di non essere esaustiva in quanto potrebbe non ricomprendere tutte le categorie di professionisti eventualmente interessate.

### **Quesito n.4:**

- Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e dell'art. 3 del D.M. 23 marzo 2018, per l'esercizio della professione sanitaria di Chimico e di Fisico, *“in qualunque forma giuridica svolto”*, è necessaria l'iscrizione all'Albo.

Si chiede, quindi, al Dicastero deputato di confermare, con un parere interpretativo e/o altro atto di competenza, che per i professori ed i ricercatori, a tempo pieno ed a tempo determinato, sussiste l'obbligo di iscrizione all'Albo per lo svolgimento, continuativo e/o occasionale, di prestazioni a carattere professionale, di attività professionali, di attività libero professionali e/o di attività di lavoro autonomo relative agli ambiti di competenza delle professioni di Chimico e di Fisico, in quanto è escluso tale obbligo solo per le attività di ricerca, didattiche e/o ogni altra attività intellettuale che non abbia natura professionale riconducibile agli ambiti di competenza delle professioni di Chimico e di Fisico.

**Risposta al quesito n.4:**

• In ordine al quarto quesito, relativo all'obbligo di iscrizione all'albo anche per i professori ed i ricercatori a tempo pieno e a tempo determinato, si rinvia a quanto chiarito dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) con il parere reso nell'adunanza del 5.12.2018, noto a codesta Federazione ed emesso proprio a seguito di un *"interpello sull'iscrizione all'Albo dei Chimici e Fisici"*. In esso in particolare si legge che *"i professori e ricercatori universitari a tempo pieno e a tempo definito non possono ritenersi soggetti ad alcun obbligo di iscrizione a ordini per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca nonché di ogni altra attività intellettuale che non abbia carattere professionale"*. Detto parere è stato poi integrato con il successivo, adottato nell'adunanza del 13.02.2019, con cui più in generale è stato osservato che l'obbligo di iscrizione agli Albi professionali – o laddove previsti agli elenchi speciali dei docenti universitari a tempo pieno – sussiste per professori e ricercatori solo per lo svolgimento di prestazioni a carattere professionale relative agli ambiti di competenza delle rispettive professioni sanitarie.

**Quesito n.5:**

• La riforma di cui alla Legge 11 gennaio 2018, n. 3 ed ai decreti attuativi non consente di differenziare la professione regolamentata di Chimico e di Fisico "sanitario" e "non sanitario", in quanto queste ultime sono da ritenersi in toto professioni sanitarie organizzate in Ordini. Si chiede, quindi, al Dicastero deputato di confermare, con un parere interpretativo e/o altro atto di competenza, che non esiste più alcuna possibilità normativa di configurare la professione di Chimico e di Fisico come non sanitaria e/o di ritenere la professione di Fisico come non regolamentata ai sensi della Legge 4/2013.

**Risposta al quesito n.5:**

• Infine, riguardo all'ultimo quesito interpretativo, si conferma quanto osservato da codesta Federazione, ossia che *"la riforma di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 ed ai decreti attuativi non consente di differenziare la professione regolamentata di Chimico e Fisico sanitario e non sanitario, in quanto queste ultime sono da ritenersi in toto professioni sanitarie organizzate in Ordini"*.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si inviano cordiali saluti.

Il Presidente  
Dott. Chim. Nausca Orlandi

